Pubblicato il 25/03/2019

N. 03974/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09068/2017 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 9068 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Federica Cutrera, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Mazzola (cod. fisc.: MZZMNL66A50F937B), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Tacito, n. 50;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Ministero dell'Interno-Dipartimento del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Carmelo Ventura, Michele Saltalamacchia, Calogero Di Giovanna, Alberto Tullio, Andrea Cito, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e l'atto per motivi aggiunti presentati il 27.7.2018:

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, a firma del Direttore Centrale, del 09.08.2017, Prot. 0000107, trasmesso a mezzo raccomandata del 16.08.2017, di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per ritenuta non idoneità per << … *pregressa tiroidectomia totale in soggetto che necessita di terapia farmacologica sostitutiva. DM 11/03/2008 n. 78 art. 1, c. 2, allegato B, punto 9*>>;
- del giudizio di non idoneità sopra riportato, espresso in data 19.07.2017 nei confronti della ricorrente dalla Commissione medica nominata con Decreto n. 80 del 7 luglio 2017;
- del verbale n. 6 del 19.07.2017 della Commissione medica contenente il giudizio di non idoneità;
- del D.M. 11/03/2008 N. 78;
- Per quanto occorrere possa, dell'avviso pubblicato sull'area personale della ricorrente del sito *www.concorsi.vigilfuoco.it*, per il cui tramite la ricorrente è stata resa edotta del giudizio di *"non idoneità"* alla stessa attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in ambito concorsuale;
- per quanto occorrere possa, del Bando di Concorso, art. 7;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto la relazione di verificazione, depositata in data 12/03/19, in esecuzione

dell'OCI n. 544 del 15/01/19, che ha accertato la non sussistenza della causa di esclusione indicata nel provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* su *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), ordina

incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Conferma, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 6 maggio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D. Lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

La presente Ordinanza è depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.